



IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

sezione fallimentare

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi Presidente

Dott. Stefano Greco Giudice

Dott. Nicola Caschili Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di ammissione alla procedura di concordato preventivo

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 14/2020 delle istanze di ammissione alla procedura di concordato preventivo proposta da

CONSORZIO RISTORAZIONE SARDEGNA DI CABIDDU CLAUDIO E

C. S.A.S. c.f./p.i. 01110510920, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MACCIOTTA presso il cui studio è domiciliata

1. La domanda di concordato e l'affitto urgente dell'azienda.

Con ricorso depositato in data 8.9.2020, la società ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, riservandosi il deposito della proposta e del piano ai sensi dell'art. 161 c. 6 l.f..

Con decreto del 17.9.2020 il Tribunale ha concesso i termini di 120 giorni per il deposito del piano, prorogato successivamente di 60 giorni.

Nell'imminenza del deposito del ricorso, la società ha richiesto in via urgente, nelle more della procedura competitiva ai sensi dell'art. 163 bis l.f., l'autorizzazione alla sottoscrizione di un contratto di affitto d'azienda, non potendo più proseguire nella gestione dei contratti di appalto intrattenuti con le amministrazioni.

Autorizzata dal Tribunale con decreto del 25 settembre 2020 la sottoscrizione del contratto di affitto con la società cooperativa Camst soc. coop., in data 1 Ottobre 2020, previo accordo con i sindacati ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, Corisar e Camst hanno stipulato il contratto della durata di 18 mesi, dietro pagamento di un canone mensile di € 20.833,33 oltre IVA.

Successivamente, è stata avviata la procedura competitiva ex art. 163 bis l.f. per l'aggiudicazione del contratto di affitto dell'azienda che, con decreto del 15.4.2021, a seguito di regolare procedura competitiva, è stato aggiudicato alla stessa Camst soc. coop.

Entro il termine fissato, la società ricorrente ha depositato il piano, la proposta, la relazione di attestazione e la documentazione relativa, insistendo nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

2. La società e la genesi della crisi.

La società Consorzio Ristorazione Sardegna di Cabiddu Claudio & C. S.A.S. (abbr. Corisar) opera nel settore della ristorazione ed in particolare nella preparazione dei pasti e nella somministrazione degli stessi in mense pubbliche e private, nella gestione di un punto di ristoro e di un bar tabacchi, nonché nella somministrazione a grandi enti di derrate alimentari.

Corisar ha svolto l'attività principale (cottura pasti e punto di ristoro) presso l'immobile di proprietà nella zona industriale di Cagliari, facente parte del ramo d'azienda attualmente affittato a Camst soc. coop..

Nel periodo 2008-2010, in presenza di una espansione della domanda, Corisar acquistò un terreno nell'area industriale di Macchiareddu, contermina all'immobile di proprietà, al fine di costruire una moderna struttura per incrementare i servizi offerti. Il progetto prevedeva la creazione di una zona giochi/gonfiabili per bambini, di una zona laboratorio con annessa zona carico/scarico e magazzino a supporto del magazzino centrale, nonché per la realizzazione di una zona dedicata alla ristorazione (con pizzeria e sala congressi) e di locali da concedere in locazione.

Avviata la costruzione dell'opera, ed al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura dell'investimento, in data 14.06.2019 Corisar realizzò una operazione di *sale and lease back* con MPS Leasing & Factoring Spa.

In esecuzione dell'accordo di leasing, l'immobile è stato ceduto alla MPS Leasing per un importo complessivo di € 2.416.763,94 oltre IVA, il cui ricavato è stato utilizzato da Corisar nei termini seguenti: € 1.183.176,00 è stato riversato alla stessa MPS a titolo di canone iniziale del leasing, mentre la restante parte è stata utilizzata per il pagamento delle prestazioni rese dai fornitori impegnati nella costruzione dell'immobile.

La ricorrente ha riferito che l'investimento, inseguito, si è rivelato insostenibile tanto da determinare una situazione di tensione finanziaria.

Lo squilibrio derivante dall'investimento e la crisi legata anche all'emergenza epidemiologica hanno generato una crisi finanziaria che, con il concordato, la ricorrente intende superare.

3. Il piano.

Corisar ritiene di poter risolvere la propria crisi mediante un piano caratterizzato dalla continuità indiretta, da realizzarsi attraverso l'affitto e la successiva cessione a terzi del complesso aziendale in funzione.

Secondo la ricorrente, in tal modo, i creditori beneficerebbero dei ricavi derivanti dal contratto di affitto d'azienda, reso necessario dalla necessità di mantenere l'integrità del patrimonio aziendale, e dal prezzo di cessione della stessa.

L'azienda oggetto di affitto, da cui è escluso il rapporto di leasing, è comprensiva dei beni materiali e immateriali, dei rapporti contrattuali in essere e dei relativi diritti, qui di seguito specificamente elencati:

- a) l'immobile di via Segré adibito a laboratorio lavorazioni cibi, bar, ristorante self-service, ove viene attualmente esercitata l'attività con tutti i beni strumentali;
- b) tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e titoli abilitativi necessari per l'esercizio delle Attività Ristorazione;
- c) tutti i contratti in essere nei confronti di clienti e committenti nonché gli ordini, le offerte e le proposte verso clienti e committenti in corso di perfezionamento nonché gli ulteriori contratti funzionali all'esercizio dell'Azienda;
- d) il contratto di comodato d'uso gratuito per la cucina di via dei Falconi 10, Cagliari;
- e) tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere tra Corisar ed i dipendenti.

L'attuale affitturaria Camst soc. coop., inoltre, ha presentato una offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda ai sensi dell'art. 1329 cod. civ., per il prezzo di € 3.255.528,00 da corrispondersi, quanto ad € 2.823.923,05 in denaro e quanto ad € 431.604,95 mediante accollo liberatorio dei debiti verso i dipendenti già indicati nell'affitto d'azienda.

L'efficacia della proposta irrevocabile di acquisto è stata sottoposta alla condizione della *“aggiudicazione finale in capo alla scrivente Camst dell'affitto dell'Azienda”* nonché subordinata *“all'omologa, da parte del Tribunale, del piano concordatario inclusivo dell'offerta vincolante ed irrevocabile di cui sopra”*.

4. Il contratto di leasing.

Il rapporto di leasing, escluso dall'affitto e dalla cessione dell'azienda in funzione, è fatto oggetto di separata considerazione in seno al piano.

La ricorrente ha dato atto che non vi è la concreta possibilità di completare i lavori di costruzione e sostenere i correlativi impegni finanziari derivanti dalla prosecuzione del contratto di leasing; né l'immobile è funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale, affittata a Camst e destinata ad essere ceduta. Per tale motivo, il piano prevede lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 169-bis l.f..

In ipotesi di scioglimento del leasing, all'attivo concordatario accedrebbe la differenza tra il valore normale del bene, stimato dai periti nominati dalla società ricorrente in € 2.751.000,00 ed il valore del debito residuo verso MPS Leasing & Factoring S.p.A., pari ad € 2.698.284,77.

I creditori concordatari, pertanto, potrebbero fare affidamento su un maggior valore dell'attivo pari a circa € 52.715,23 che la società ricorrente ha prudentemente azzerato.

5. L'apporto di risorse esterne.

Il piano prevede altresì che il socio illimitatamente responsabile Claudio Cabiddu metta a disposizione dei creditori il proprio patrimonio immobiliare, costituito da immobili liberi da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, stimato in un valore complessivo di € 674.250,00.

Nelle note depositate in data 16.6.2021, la società ricorrente ha tuttavia precisato che il socio Cabiddu è proprietario di ½ pro indiviso degli immobili, la restante parte dei quali è di proprietà del coniuge.

La società ha quindi precisato che anche il coniuge è disponibile a mettere a disposizione la quota in favore dei creditori e che, per perseguire tale obiettivo, anche in considerazione dei rilievi formulati dal Tribunale ai sensi dell'art. 162 l.f., entrambi i coniugi hanno sottoscritto un atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., di cui appresso verranno chiariti i termini.

6. L'attivo.

Attraverso il piano così come descritto, la società ritiene di poter ricavare un attivo in favore della massa dei creditori pari ad € 4.871.636, così composto:

Valori immobiliari esterni	667.290
Ramo d'azienda	3.255.528
Locazione ramo d'azienda	250.000
Altri valori Mobiliari crediti	218.078

Clienti	394.469
Disponibilità liquide	86.271

7. Il passivo

La società ricorrente ha ricostruito il passivo e ne ha sintetizzato la composizione nel seguente modo:

Oneri prededucibili	512.710
Crediti con privilegio	2.134.151
Creditori chirografari	5.143.313

8. La proposta ai creditori.

Mediante il piano di concordato, la società ritiene di poter assicurare ai creditori il seguente trattamento:

- pagamento integrale delle spese di procedura e di quelle prededuttive;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati generali;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 41,83%.

La società ha previsto un termine per l'esecuzione del concordato di tre anni dall'omologa.

9. La convenienza e l'alternativa in sede fallimentare.

Correttamente, la società ha rappresentato ai creditori quale sarebbe lo scenario verosimile in ipotesi di alternativa fallimentare, nell'ambito della cui procedura – a differenza che nel concordato preventivo - l'atto di cessione dell'immobile in

favore di MPS potrebbe essere aggredito dal curatore mediante un'azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., che i legali della società, con specifico parere, hanno ritenuto verosimilmente fondata e destinata ad essere accolta, con un incremento dell'eventuale attivo fallimentare di un importo pari al valore attuale dell'immobile, stimato in € 2.751.000,00.

A fronte del maggior attivo, il fallimento sarebbe gravato di un passivo di euro € 3.674.475,41 di cui € 477.641,00 garantito dal Fondo di Garanzia ex l. 23.12.1996, n. 662, come tale in privilegio.

La società, nel proporre l'alternativa fallimentare, ha altresì ricostruito l'attivo ricavabile dal curatore partendo dal presupposto, suggerito da autorevole dottrina, di una liquidazione atomistica ed escludendo dunque l'ipotesi di conservare l'integrità e la funzionalità dell'azienda.

Per tale motivo, la società ha affermato che, pur a fronte di una maggior attivo di € 2.751.000,00 ipotizzabile in sede fallimentare (al netto comunque del maggior passivo chirografario) il curatore del fallimento potrebbe ricavare dalla vendita delle componenti dell'azienda (immobile e altri cespiti) un importo complessivo di $\text{€ } 1.031.000,00 + 386500,00 = 1.417.000,00$, nettamente inferiore al prezzo offerto in sede concordataria da Camst per l'acquisto dell'azienda funzionante, pari ad € 3.255.528,00.

Inoltre, ha rilevato la società ricorrente come la prosecuzione dell'azienda consentirebbe la conservazione del livello occupazionale e, soprattutto, eviterebbe il licenziamento dei lavoratori e le conseguenze in termini di maggiori oneri per il preavviso di licenziamento e per la Naspi.

In conclusione, la società ha rappresentato una maggiore convenienza dell'ipotesi concordataria rispetto a quella fallimentare, senza tuttavia offrire una indicazione numerica chiara e precisa circa la percentuale di soddisfacimento del credito chirografario nello scenario fallimentare.

10. I rilievi del tribunale.

Con decreto del 18.5.2021, ai sensi dell'art. 162 l.f., il Tribunale ha segnalato alla ricorrente la necessità di fornire alcuni chiarimenti in merito al piano ed alla proposta, il cui contenuto si riporta integralmente.

Il piano di concordato proposto dalla società ai creditori si fonda sull'assunto esplicito – ed attestato – che il concordato offra migliori possibilità di soddisfacimento al ceto creditorio rispetto alla alternativa fallimentare.

E' noto che il giudizio sulla convenienza è rimessa alla esclusiva disponibilità dei creditori – fatta salva l'eccezione di recente introdotta dal codice della crisi in merito alla convenienza della proposta per il creditore erariale silente.

Come da tempo ha colto il giudice di legittimità, “non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità riservata al giudice un sindacato sull'aspetto pratico-economico della proposta e quindi sulla convenienza della stessa” (Cass. sez. un. 1521 del 2013; sulla distinzione tra convenienza e fattibilità economica, di recente, Cass. 13224 del 2021).

In ossequio a tale principio, il tribunale non può esprimere alcuna valutazione in merito alla convenienza del concordato, essendo ad esso riservato il giudizio sulla fattibilità giuridica e sulla fattibilità economica che si manifesti in una evidente incapacità del piano a raggiungere l'obiettivo di risolvere la crisi

dell'imprenditore attraverso un soddisfacimento seppur minimo - o nella soglia del 20% per il concordato liquidatorio – dei creditori.

Tuttavia, seppur estraneo all'orbita pretoria, il giudizio sulla convenienza deve rimesso ai creditori ha quale necessario presupposto una informazione corretta e veritiera circa i termini della convenienza, in maniera tale da consentire loro di valutare concretamente e consapevolmente quale sia la soluzione della crisi più aderente ai propri interessi.

Sotto questo profilo, ritiene il tribunale che il piano e la relazione di attestazione non soddisfino tale necessario presupposto.

Per dimostrare ai creditori la convenienza della soluzione concordataria la società ha valorizzato giustamente la favorevole offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda formulata da un primario operatore nazionale del settore.

Ed infatti, il prezzo offerto di € 3.255.528,00 è superiore al valore dell'azienda così come stimata dal professionista nominato dalla società che ha indicato un valore di € 2.475.447,00 secondo il criterio del metodo misto patrimoniale reddituale, ritenuto corretto dalla società, ed è ancor più superiore al valore dell'azienda attestato di € 2.176.000,00 (pag. 66 della relazione di attestazione).

Il surplus dell'offerta rispetto al valore di mercato verrebbe (o meglio potrebbe) venire meno in ipotesi di fallimento, essendo l'offerta condizionata all'omologa.

Il giudizio di convenienza nel concordato proposto dalla società è particolarmente delicato, poiché da una parte il concordato offre una cessione predeterminata dell'azienda ad un valore elevato, rendendo così certa e favorevole l'operazione di cessione. Tuttavia, dall'altro lato, il concordato impedisce alla società di realizzare un attivo dal ramo d'azienda costituito dal rapporto di leasing, mediante il quale la società ha ceduto in importante immobile, attualmente stimato in € 2.751.000,00 mediante un atto che, come

correttamente sostenuto dalla società, potrebbe essere oggetto di una revocatoria ordinaria che i legali della ricorrente hanno giudicato fondata. La società in concordato, infatti, non potrebbe proporre l'azione revocatoria.

Ritiene il tribunale che la valutazione di convenienza proposta dalla società ricorrente non risulti corretta sotto due profili.

Anzitutto, non condivide il tribunale il presupposto secondo cui lo scenario fallimentare deve essere caratterizzato da una liquidazione atomistica dell'azienda. Gli artt. 104 ss. della legge fallimentare, invero, portano a ritenere l'esatto contrario, ovvero che l'obiettivo naturale del curatore è quello di perseguire l'integrità dell'azienda ogni volta che ciò appaia utile alla massa dei creditori, risultando la vendita dei singoli beni un obiettivo da perseguire solo quando il valore di essi sia maggiore del valore dell'azienda.

Pertanto, l'alienazione atomistica dei beni non potrebbe essere considerata aprioristicamente, laddove possa essere ragionevolmente ipotizzata la cessione dell'azienda o di un suo ramo. Diversamente, la sistematica considerazione della sola prospettiva liquidatoria atomistica dei beni rischierebbe di sovrastimare il vantaggio per i creditori della approvazione del concordato e così di alterare la formazione del loro consenso.

Poiché nel caso in esame è pacifico che il valore dell'azienda è superiore a quello dei beni che la compongono, atteso che l'azienda è composta da un rilevante numero di contratti di appalto con soggetti pubblici e privati nonché da una capacità produttiva intatta, le valutazioni svolte dalla società non appaiono condivisibili.

In secondo luogo, le conseguenze patrimoniali dell'azione revocatoria non possono essere tratte, come sembra suggerire la società ricorrente, attraverso la

differenza in valore assoluto tra valore dell'immobile e debito verso il concedente. Occorre infatti considerare che il debito entrerebbe nel passivo fallimentare con rango chirografario.

Pertanto, al fine di realizzare una comparazione reale, andrebbe presa in considerazione la misura del soddisfacimento del credito chirografario in sede fallimentare – ricostruendo l'attivo secondo un verosimile scenario di affitto e/o cessione aziendale - ed in sede concordataria, ciò al fine di rendere comparabile ai creditori i due scenari e stabilire quali di essi sia più conveniente, tenendo altresì conto dei rischi insiti, in particolare nello scenario fallimentare (sia sotto il versante della azione revocatoria che della vendita sul mercato dell'azienda).

Il socio accomandatario ha offerto ai creditori della società il proprio patrimonio immobiliare, così come stimato dalla società mediante i propri professionisti. Gli attestatori hanno altresì dato atto che il patrimonio del socio si presenta libero da gravami e che, alla luce delle ricerche eseguite, il socio non sarebbe gravato da debiti personali, cosicchè il patrimonio sarebbe interamente messo a disposizione dei creditori sociali.

Ritiene il Tribunale che, al fine di attribuire certezza e stabilità all'offerta del socio, si renda necessario costituire un vincolo reale sui beni in favore della massa, affinché, successivamente all'omologa, i beni non siano sottratti ovvero aggrediti da creditori personali anche successivi all'omologa che potrebbero frustrare gli interessi ed i diritti dei creditori sociali.

Né ritiene il tribunale che un vincolo potrebbe mutare sostanzialmente la natura dell'apporto (da finanza esterna ad attivo patrimoniale) giacchè, anche al netto di

esso, i creditori privilegiati sarebbero comunque soddisfatti cosicchè l'apporto finirebbe sempre e comunque ad implementare il soddisfacimento riservato ai creditori chirografari.

E' necessario, inoltre, che vengano chiariti i termini della messa a disposizione del patrimonio, prevedendo in particolare lo schema giuridico attraverso il quale il concordato si gioverà dell'apporto patrimoniale.

11. L'integrazione del 16.6.2021

Fissata l'udienza per il contraddittorio, la società ricorrente ha depositato una memoria contenente i chiarimenti richiesti, unitamente all'aggiornamento della relazione di attestazione.

Per quanto concerne il primo rilievo, relativo sostanzialmente ad un difetto informativo, la società ha esposto in maniera questa volta esaustiva i termini di confronto tra liquidazione alternativa e proposta concordataria.

La società, infatti, ha spiegato che nella individuazione della alternativa liquidatoria, possono prospettarsi due scenari. Uno, più favorevole, si fonderebbe sulla liquidazione dell'azienda ai valori di mercato individuati dai professionisti; l'altra, meno favorevole ma secondo la società più realistica, subirebbe l'abbattimento dei prezzi in funzione della vendita in sede fallimentare in una misura approssimativa del 20%.

La società, rettificando quanto esposto nell'originario piano, ha altresì segnalato che la procedura fallimentare avrebbe l'ulteriore svantaggio di sottrarre ai creditori l'apporto di risorse messe a disposizione del concordato dal coniuge del socio; oltre al fatto che nel fallimento il patrimonio del socio illimitatamente

responsabile sarebbe costituito da una quota del 50% di immobili, la cui vendita provocherebbe un abbattimento del prezzo. In ragione di tanto, secondo la ricorrente, mentre l'apporto di risorse esterne attribuisce al concordato un valore di € 667.000,00, nella procedura fallimentare il patrimonio del solo socio potrebbe contribuire all'attivo per la minor somma di € 267.000,00.

Come evidenziato nella tabella a pag. 5 della memoria integrativa, in cui è stato predisposto uno schema di riparto secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, anche l'alternativa liquidatoria fallimentare più favorevole, caratterizzata dal concomitante verificarsi di tutte le migliori condizioni di liquidazione, sarebbe destinata ad offrire ai creditori chirografari una misura di soddisfacimento del 31,86%, inferiore a quella che invece essi otterrebbero dalla esecuzione del concordato (43,26% o del 36,16% secondo la ricostruzione degli attestatori).

La società ha inoltre correttamente evidenziato che mentre la alternativa fallimentare sarebbe esposta ad un duplice rischio, ovvero quella della vendita liquidatoria e quello dell'esito dell'azione revocatoria, il concordato, al contrario, offre ai creditori una prospettiva certa, atteso che la grossa parte dell'attivo proviene dalla cessione aziendale ad un prezzo il cui valore minimo è stato già assicurato dall'offerta irrevocabile di acquisto formulata da Camst.

Nella relazione di attestazione è stato esaminato quanto esposto dalla società ricorrente ed è stato confermato il dato della migliore soddisfazione dei creditori.

Ritiene il tribunale che, alla luce di questi chiarimenti, sia stato superato il rilievo formulato, atteso che la società ricorrente ha ora esposto con chiarezza e secondo criteri metodologici condivisibili lo scenario alternativo al concordato, consentendo in tal modo ai creditori di poter esprimere una valutazione consapevole.

In merito al secondo rilievo, relativo alla certezza dell'apporto di risorse esterne ed alle modalità di liquidazione, la società ha reso noto che il socio Cabiddu ed il coniuge hanno prestato consenso a trascrivere sul loro patrimonio un atto di destinazione ex art. 2545 ter c.c. in favore della massa dei creditori, a condizione dell'omologa del concordato. I soci, al fine di realizzare l'obiettivo concordatario, hanno quindi conferito procura a vendere secondo le procedure applicabili alla liquidazione concordataria in favore del professionista che verrà nominato liquidatore.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il tribunale ritiene superato il rilievo critico formulato, atteso che l'atto di destinazione consente di attribuire certezza all'incremento dell'attivo proposto dalla società ricorrente.

12. L'ammissione.

All'esito della verifica demandata al tribunale nei limiti previsti per legge, poichè:

- sussistono i presupposti soggettivi per l'ammissione alla procedura di concordato, essendo Corisar una società commerciale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 l.f.;
- sussistono i presupposti oggettivi della crisi d'impresa, come evidenziato dall'ingente esposizione debitoria e dall'incapacità della società di farvi fronte mediante mezzi normali di pagamento;
- la società ha presentato la documentazione richiesta dall'art. 161 l.f. ed in particolare il piano, la proposta unitamente alla attestazione di veridicità dei dati

aziendali e di fattibilità del piano medesimo sottoscritta da parte di professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d);

- sono stati superati i rilievi e le criticità segnalate dal tribunale, avendo la società formulato i chiarimenti e le modifiche necessarie richieste;

- va accolta la richiesta di limitare il prescritto deposito delle spese di cui all'art. 163, c. 2 n. 4 nella misura del 20%,

PQM

Il Tribunale, visto l'art 163 l.f.,.

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di **Consorzio Ristorazione Sardegna di Cabiddu Claudio e C. s.a.s.**, sulla base della proposta e del piano dei pagamenti e delle successive integrazioni;

2) nomina giudice delegato alla procedura il dottore Nicola Caschili;

3) ordina la convocazione dei creditori per **il giorno 20.12.2021, ore 11.30** ed assegna il termine di 30 giorni per la comunicazione ai creditori a cura del commissario;

4) nomina Commissari Giudiziali la dott.ssa Florinda Garau ed il dott. Luca Tronci;

5) stabilisce in giorni quindici, decorrenti dal momento della comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente, il termine per il deposito nella cancelleria della somma pari al 20% delle spese che allo stato si presumono necessarie per l'intera procedura;

6) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

7) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.166 l.f. ponendo a carico del Commissario quelli di cui all'art. 88 c. 2 l.f..

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 3.8.2021.

Il giudice estensore

Nicola Caschili

Il presidente

Ignazio Tamponi